

ACCORDO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO NEL TERZIARIO e NEL TURISMO EMILIA ROMAGNA

Il giorno 28/09/2016 in Bologna

tra

Confesercenti Emilia Romagna, rappresentata Roberto Manzoni, Stefano Bollettinari, Marco Pasi e Giacomo Raisi

e

Filcams Cgil Emilia Romagna, rappresentata da Veronica Tagliati, Paolo Montalti e Mario Forte

Fisascat Cisl Emilia Romagna, rappresentata da Michele Vaghini

UilTucs Bologna ed Emilia Romagna, rappresentata da Cataldo Giammella

Premesso

a decorrere dal 2009 le parti hanno sottoscritto Accordi che prevedono prestazioni di Sostegno al Reddito a carico di EBTER;

recenti provvedimenti legislativi hanno modificato il quadro normativo riferito sia alle politiche attive che alle politiche passive in tema di lavoro;

il mantenimento dell'occupazione è la finalità che le Parti Sociali hanno posto a fondamento degli accordi sopra citati;

le prestazioni individuate dalle parti sono a carico di EBTER compatibilmente alle risorse finanziarie dallo stesso stanziate;

tutto ciò premesso

le Parti, convengono che a decorrere dal 1°Luglio 2016 le prestazioni di sostegno al reddito erogate da EBTER in tutta la regione Emilia Romagna, in sostituzione di quanto previsto dall'Accordo 22.09.2015 – Accordo Regionale per il riordino del sostegno al reddito (Allegato 1) punti 1, 1.1. e 1.2 (compresa la Norma transitoria), saranno le seguenti:

- A) Nelle aziende fino a 5 dipendenti a cui non è applicabile il Fondo di Integrazione Salariale con accordo sindacale si potrà prevedere la riduzione dell'orario di lavoro settimanale nel limite massimo del 50%. In tal caso EBTER interverrà con un contributo pari al 50% della normale retribuzione lorda persa, di cui all'art. 193 del CCNL Terziario 2008 e all'art. 148 del CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni. Potranno essere richieste riduzioni d'orario fino ad un massimo di 1040 ore (riproporzionate per i part time) pro capite nell'arco di 24 mesi. Il contributo orario EBTER non potrà comunque superare il massimale orario previsto dal Fondo di Integrazione Salariale (art. 3 DLgs. n. 148/2015, comma 5 lettera b). Nei periodi di riduzione dell'orario di lavoro maturano in misura intera a carico dell'Azienda i ratei di 13ma e 14ma mensilità che verranno corrisposti alle naturali scadenze.

L'importo integrativo EBTER sarà mensilmente anticipato dall'azienda ai lavoratori.

Le prestazioni previste nel presente articolo saranno riconosciute per ogni azienda esclusivamente per un massimo di 24 mesi nell'arco di un quadriennio mobile.


Eventuali accordi sottoscritti dal 01/07/2016 al 27/09/2016 ai sensi dell'Accordo Regionale del 22/09/2015 punto 1.2 saranno trattati in base alle disposizioni del presente punto A e come previsto dal Regolamento così come modificato al successivo punto C..

B) Sono confermate le altre prestazioni previste dall'Accordo 22.09.2015 – Accordo Regionale per il riordino del sostegno al reddito (Allegato 1) ed in particolare:

1.3 – Sospensione dell'attività lavorativa

1.4 – Sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a lavori pubblici

2 – Interventi in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, dimissioni per giusta causa e risoluzione rapporti di apprendistato



3 – Interventi di assistenza fiscale

4- Politiche attive per il lavoro - formazione

Con riferimento al punto 4) dell'Accordo 22.09.2015 – Accordo Regionale per il riordino del sostegno al reddito (Allegato 1), le Parti convengono di proseguire il confronto per addivenire ad un accordo anche sostitutivo dell'intervento di cui al punto 2) sopra indicato.

C) Il Regolamento Fondo sostegno al reddito (Allegato 6 – Accordo 22.09.2015) è così modificato:

- L'art. 3, comma 3.1 (Contratto di solidarietà ai sensi della Legge 236/93) è abrogato.
- L'art. 3, comma 3.2 (Riduzione di orario di lavoro per aziende con 1 dipendente) assume la denominazione "Riduzione di orario di lavoro per le aziende fino a 5 dipendenti" ed il primo e secondo comma sono così sostituiti:

"L'accordo di riduzione dell'orario di lavoro deve prevedere l'anticipazione del contributo EBTER a carico dell'azienda. La riduzione dell'orario di lavoro può essere al massimo pari al 50% dell'orario di lavoro settimanale originario per un massimo di 1040 ore (riproporzionate per i part timers) nell'arco di 24 mesi.

EBTER riconoscerà, previo parere favorevole del CST, a ciascun lavoratore interessato un contributo orario pari al 50% della retribuzione mensile lorda persa (ex art. 148 CCNL Turismo 2010 e art. 193 CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi 2008 e loro successive modifiche e integrazioni) a seguito della riduzione dell'orario di lavoro.

Tale contributo non potrà in ogni caso superare il massimale orario previsto dal Fondo di Integrazione Salariale (art. 3 DLgs. n. 148/2015, comma 5 lettera b)."



Restano confermati i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 3 comma 3.2.

- L'art. 3, comma 3.3. (Norma transitoria) è abrogato.
- L'art. 3, comma 3.4 (Modalità di presentazione delle domande) è così modificato:
"Per consentire al lavoratore di beneficiare della forma di intervento di cui al punto precedente, l'azienda deve trasmettere ad EBTER copia dell'accordo sindacale entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla domanda redatta su apposita modulistica. Acquisito il parere favorevole del CST, l'azienda trasmette ad EBTER copia del Libro Unico del mese precedente relativo ai lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro."
Sono confermati i rimanenti paragrafi 3, 4 e 5 dell'art. 3, comma 3.4.


Sono fatti salvi gli accordi aziendali siglati entro il 30/06/2016 per i quali restano in vigore fino alla loro scadenza le disposizioni vigenti alla data di sottoscrizione degli stessi.

Le Parti concordano sull'opportunità di procedere entro giugno 2017 a una verifica di congruità dei trattamenti sopra definiti per salvaguardarne lo scopo di garantire maggiore protezione ai lavoratori cui il sistema di ammortizzatori sociali offre minori prestazioni.

Confesercenti Emilia Romagna



Filcams – CGIL Emilia Romagna



Fisascat – CISL Emilia Romagna

Uilucs Bologna ed Emilia Romagna

